I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che modifica il regolamento n. 213/67/CEE che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità è stato stabilito dal regolamento n. 213/67/CEE (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1705/68 (4);

considerando che, allo scopo di fondere le quotazioni registrate sui mercati di taluni Stati membri su una base più larga e di renderle in tal modo più rappresentative, è opportuno modificare l'elenco che figura all'allegato del regolamento n. 213/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 213/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2887/67.
(4) GU n. L 267 del 31. 10. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'insieme dei mercati seguenti :	Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht.
2. L'insieme dei mercati seguenti :	Bochum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart.
3. L'insieme dei mercati seguenti :	Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse.
4. L'insieme dei mercati seguenti :	Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia.
5. L'insieme dei mercati seguenti :	Luxembourg, Esch.
6. L'insieme dei mercati seguenti :	Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2113/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

relativo al finanziamento delle spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo della perdita di valore dell'olio di oliva che si trovava in giacenza al momento dell'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (3), prevede un regime di prezzi comuni ; che tale regime comporta la fissazione di un prezzo indicativo di mercato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio di oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ; che per la campagna di commercializzazione 1966/1967 tale prezzo indicativo di mercato è stato fissato ad un livello notevolmente inferiore a quello praticato nella campagna precedente per l'olio di oliva in Italia, principale Stato membro produttore e consumatore di tale olio ;

considerando che l'applicazione di detto regolamento ha pertanto avuto come conseguenza diretta una notevole diminuzione del valore dell'olio d'oliva che a quel momento si trovava in giacenza in Italia ;

considerando che è pertanto opportuno, in deroga alle disposizioni del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (4), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 (5), che le spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo delle perdite risultanti da tale diminuzione di valore siano imputabili al Fondo ;

considerando che questi interventi rientrano nel periodo di contabilizzazione 1966/1967 e che il rimborso corrisponde pertanto ai 7/10 delle spese imputabili ;

considerando che non si è riscontrata alcuna situazione comparabile per gli altri prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni degli articoli da 2 a 8 del regolamento n. 17/64/CEE, le spese effettuate dalla Repubblica italiana per l'indennizzo delle perdite

(1) **GU n.** C 139 del 28. 10. 1969, pag. 10.
(2) **GU n.** 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(4) **GU n.** 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(5) **GU n.** L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.